

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

“Protezione Civile San Giorgio”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., c.d. codice del Terzo Settore, l'Associazione Volontari di Protezione Civile “San Giorgio” siglabile “Protezione Civile San Giorgio”.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata con la locuzione “Organizzazione di Volontariato” (ODV) solo successivamente in costanza di iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Reggio Calabria (RC) alla via Manfroce n. 77/H. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria prevista all'art. 17 del presente statuto.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo dello svolgimento di attività di Protezione Civile, quali la previsione e la prevenzione di ipotesi di rischio, il soccorso delle popolazioni sinistrate ed il superamento dell'emergenza connessa ad eventi calamitosi.

Art. 3 - Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, D.Lgs. del 2 gennaio 2018, n.1, e successive modificazioni e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio rifiuti;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- promuovere e coordinare attività di prevenzione e soccorso alla popolazione, sia in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale, in accordo con l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e gli Enti preposti alla Protezione Civile secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e specifiche direttive;
- fornire servizi professionalmente qualificati ed aggiornati, secondo modalità che ne permettano la fruibilità da parte delle organizzazioni aderenti;
- programmare ed organizzare le attività formative e addestrative per i propri associati ma anche per operatori esterni di protezione civile mediante corsi riconosciuti e specialistici;

- promuovere attività in ambito locale, nazionale ed internazionale di cooperazione per lo sviluppo sostenibile, la protezione dell'ambiente;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nello specifico l'Associazione intende svolgere, anche organizzandosi in squadre specializzate appositamente formate e qualificate con relativi capo squadra nominati sempre dal Responsabile di settore componente del Consiglio Direttivo, pur rimanendo chiaro il concetto di associazione e di unione tra tutti i soci volontari:

- attività di telecomunicazione e radiocomunicazioni di emergenza;
- attività ausiliaria di monitoraggio e supervisione mediante l'utilizzo di droni;
- attività di primo soccorso, intervento e censimento danni;
- attività di controllo del territorio, monitoraggio e soccorso in mare o in altro ambiente naturale;
- attività di informazione e sicurezza della popolazione;
- attività di antincendio anche boschivo;
- attività generale tecnico-logistica di supporto o indipendente;

Tutta la gestione e organizzazione delle attività sarà specificata e normata dal regolamento cui tutti i soci volontari dovranno attenersi e che sarà approvato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione collabora con le Pubbliche Amministrazioni, con le autorità di Pubblica Sicurezza, con le forze di soccorso e con altri corpi o associazioni operanti nell'ambito della Protezione Civile. Inoltre, svolge attività di promozione della cultura di Protezione Civile e sicurezza: per questo fine vengono organizzati dei corsi di formazione e di aggiornamento tenuti da esperti dei particolari settori e attività di simulazioni nel territorio, onde permettere la preventiva applicazione delle conoscenze apprese.

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti soci volontari in modo personale, spontaneo e gratuito nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell'ambito regionale della Calabria, ma anche nazionale ed internazionale. Una piccola delegazione, se disponibile ad intervenire in calamità a livello Nazionale, (previa autorizzazione del Consiglio Direttivo) potrà aggregarsi alla Colonna Mobile della Regione Calabria, tramite il Coordinamento Provinciale o autonomamente coordinate con altri Enti o Istituzioni. A tal proposito è demandata a delibera del Consiglio Direttivo l'eventuale iscrizione ad associazione nazionale di protezione civile cui riferirsi per svolgere attività volontaria di colonna mobile e protezione civile nazionale.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa esibizione documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo

stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento del settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Per il raggiungimento degli scopi sopra enunciati, il l'Associazione predispone e gestisce attività svolte a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura del volontariato di protezione civile, e rispetto ambientale, nonché la crescita delle diverse realtà del volontariato di protezione civile, attraverso:

- la formazione, l'impiego e l'incremento dei volontari;
- a collaborazione programmatica tra le istituzioni e la realtà del volontariato anche promuovendo e sottoscrivendo specifiche convenzioni indicanti finalità, mezzi, attrezzature e contributi;
- proporre strumenti e metodologie operative;
- offrire servizi di portierato per la custodia, la sorveglianza, la fruizione di immobili e relative pertinenze, ivi compreso il controllo degli accessi e la regolazione del flusso di persone e merci, ove non sussistano le particolari esigenze di sicurezza di cui al D.M. n. 269/2010;
- offrire attività di assistenza, di controllo e safety all'organizzazione di manifestazioni ed eventi;
- offrire attività di segreteria e di reception, attività di front desk, attività di bigliettazione, attività di inserimento dati anche sensibili;
- sicurezza sociale, personale e/o aziendale, security, accoglienza clientela, anti taccheggio, mancanze inventariali, servizi di sicurezza tecnica, steward, tutela della tranquillità soggettiva, portierato e quanto altro può essere reso a livello di servizio per le aziende e le persone ove non necessaria autorizzazione regolata dall'art. 134 T.U.L.P.S.
- consegna di farmaci urgenti a domicilio e di altri beni
- si pone a supporto delle associazioni aderenti favorendo sviluppo, conoscenze, competenze e fornendo indirizzi e servizi in aspetti organizzativi, giuridici ed amministrativi;
- collaborare e/o aderire ad altre entità ed associazioni aventi scopi analoghi;
- collaborare con le istituzioni preposte alla redazione dei piani di protezione civile e alla sua divulgazione;
- può gestire immobili donati da privati o enti pubblici e può partecipare a bandi pubblici per l'assegnazione di immobili posti sotto sequestro o semplicemente di proprietà dell'ente preposto che intende concederlo;
- può promuovere l'organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, e altro relativo alle finalità sopra citate;
- può condividere materiali, mezzi ed attrezzature con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
- può stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici e/o privati;
- offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati anche mediante l'ausilio di supporto informatico, cartaceo e audiovisivo.

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività coerenti con i principi fondamentali e necessarie al raggiungimento degli scopi individuati nel presente statuto. Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

- attività di vendita o utilizzo in concessione di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari delle associazioni aderenti sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario, oltre alla vendita diretta di merchandising specifica dell'associazione;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale, o all'interno della propria sede operativa ad esclusivo uso degli associati anche come forma di autofinanziamento interno.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari delle associazioni associate, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera occasionale e/o non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione anche da donazioni;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti di beni materiali e immateriali pervenuti all'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dello Stato, Enti ed Istituzioni Pubbliche finanziati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- erogazioni derivanti da convenzioni con enti pubblici o private organizzazioni o singoli privati a seguito richieste di servizi di volontariato per le quali l'Associazione dovrà impegnare personale volontario specializzato;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);

- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 01/01 ed il 31/12 di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro i termini di legge. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Soci

Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo, provvede inoltre all'iscrizione del socio volontario presso il database regionale. La qualità di socio è intrasmissibile.

Possono aderire all'Associazione in qualità di soci volontari, tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 75°. Il superamento del 75° anno del socio volontario non pregiudica la permanenza nell'Associazione.

I nuovi aspiranti soci, per diventare soci volontari effettivi dell'Associazione, dovranno completare un periodo di prova di almeno 90 giorni e/o almeno 6 attivazioni in servizio, in modo da poter accertare da parte dei soci anziani e componenti del direttivo, le attitudini personali e affinché l'aspirante socio apprenda i comportamenti da adottare durante le varie attività. Gli aspiranti soci, infine, dovranno frequentare e superare il corso di " Primo Livello Base ", secondo il D.Lgs. 81/2008, istituito dall'Associazione stessa o da altro organo superiore. Il Consiglio Direttivo, sulla base delle esperienze trascorse curriculari e delle specializzazioni del richiedente, può derogare tale periodo ed accettare l'iscrizione del socio volontario immediatamente.

Durante tutto il periodo di prova antecedente all'ammissione, l'aspirante socio potrà partecipare a tutte le iniziative svolte dall'Associazione e in pubblico indosserà una pettorina dell'Associazione di Protezione Civile San Giorgio.

La qualità di Socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi sessanta giorni dall'eventuale sollecito scritto.
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e del regolamento interno;
- per non aver ottemperato a quanto sottoscritto sul modulo di domanda;

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali prendendo visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenere copia.
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e, se in uniforme, di mantenere sempre un portamento distinto.
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Tutti i soci volontari, inoltre:

- hanno diritto ad avere la dotazione personale per svolgere le attività richieste per come deliberato dal C.D.;
- hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione/addestramento istituiti dall'Associazione o da Enti superiori della Protezione Civile;

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente;

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 12 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato potrà rappresentare in assemblea dei soci massimo n. 3 associati per delega ricevuta.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione online o videoconferenza, ovvero esprimere il proprio voto, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota mediante webcam. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno la metà più uno (50%+1) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione dell'assemblea avverrà mediante affissione all'albo presso la sede dell'Associazione almeno con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima può avere luogo anche nella stessa data della prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti i due terzi degli iscritti aventi diritto di voto (75%); in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Hanno diritto di voto tutti gli associati compreso i componenti del Consiglio Direttivo per qualsiasi argomento in odg.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci volontari n. 2 componenti del Consiglio Direttivo che si aggiungono ai soci fondatori presenti di diritto e li revoca nello stesso tempo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo di competenza dell'assemblea dimissionari, decaduti o deceduti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 soci fondatori che intenderanno farne parte a scelta o turnazione tra loro, oltre a n. 2 membri eletti dall'assemblea dei soci, con un minimo di **5** fino ad un massimo di **7** consiglieri in totale, che durano in carica **5** anni e sono rieleggibili anche per più mandati consecutivi relativamente ai componenti indicati dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, assegnando anche le eventuali cariche operative tra i componenti; ogni consigliere potrà svolgere più cariche operative anche in aggiunta alle cariche sociali ricoperte, senza limiti.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti se trattasi di consigliere eletto dall'assemblea dei soci, mentre il socio fondatore membro del Consiglio direttivo dovrà essere sostituito scegliendolo tra gli stessi fondatori; in questo caso il Consiglio Direttivo non ha necessità di essere integrato come numero di consiglieri se non si supera la soglia minima di 5 membri. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- sottopone solo per ratifica all'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari, motivandone l'istituzione e/op la variazione;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- approva e autorizza il mancato uso del logo ufficiale di protezione civile regionale e/o nazionale, oltre all'utilizzo delle scritte di "protezione civile" per ogni attività estranea alla stessa (es. sagre, feste, manifestazioni sportive e religiose, servizio di viabilità, servizi di controllo e safety, ecc.); in questo caso darà anche indicazioni su vestiario e/o uniforme differente da utilizzare in base alle richieste da parte di terzi;
- approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno da 2/3 dei componenti.

La convocazione potrà essere inviata anche per mezzo di dispositivi social, sms o whatsapp, con almeno 48 ore di anticipo. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera determinante il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci. Il Presidente rimane in carica 5 anni o, comunque, fino a sue dimissioni; la carica è rieleggibile anche per più mandati consecutivi senza limiti.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile per ratifica.

Art. 14 - Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

ART. 15 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige il Verbale delle riunioni degli organi Sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici finanziari.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Art. 16 - Libri sociali

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 17 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole e unanime di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82,

decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18 - Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente Statuto è stato accettato e votato dai Soci fondatori durante l'Assemblea Straordinaria di costituzione del 01/02/2022. (Vedi Verbale di delibera).